

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969

(3<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 » (307) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 13, 14, 15, 16
ACCILI . . . . .	16
ALBANESE, <i>relatore</i> . . . . .	14
ARGIROFFI . . . . .	15
DE FALCO . . . . .	15
DE LEONI . . . . .	14
GUANTI . . . . .	16
PERRINO . . . . .	16
RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	14, 15, 16

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Accili, Albanese, Arcudi, Argiroffi, Caroli, Colella, De Falco, De Leoni, Del Pace, Guanti, La Penna, Ma-

caggi, Manenti, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Montini, Orlandi, Ossicini, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto e Zelioli Lanzini.

Intervengono il Ministro della sanità Ripamonti e il Sottosegretario di Stato per la sanità Zonca.

MANENTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:** « Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 » (307) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

3ª SEDUTA (22 gennaio 1969)

all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**A L B A N E S E**, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame prevede la modifica dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie nel senso che dispone la esenzione dalla visita veterinaria al confine per i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori, prescrivendo che gli animali siano scortati da un certificato di origine e di sanità dal quale dovranno risultare soddisfatte quelle garanzie sanitarie che il Ministero della sanità stabilirà con propria ordinanza.

Non ho osservazioni da fare sul merito del disegno di legge che, tra l'altro, è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Vorrei solo far presente che all'articolo 2 sarebbe forse opportuno precisare il termine entro il quale la visita dell'animale deve essere effettuata (io proporrei 48 ore prima della partenza), perchè si potrebbe verificare il caso che l'animale si ammali nel periodo intercorrente tra la visita e l'importazione.

**R I P A M O N T I**, *Ministro della sanità*. L'osservazione fatta dal relatore può essere pertinente, però ritengo che ove si riscontrasse questa esigenza, il Ministro della sanità potrà sempre stabilire i termini relativi all'effettuazione della visita in sede di regolamento di attuazione della legge. Pregherei, pertanto, di non apportare emendamenti al disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro della sanità con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro della sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

**D E L E O N I**. Presso le stazioni non vi sono veterinari comunali, e allora chi visita gli animali? A mio avviso, questa disposizione non potrà mai essere applicata.

**A L B A N E S E**, *relatore*. La legge si riferisce soltanto ai cani e ai gatti che provengono dall'estero.

**R I P A M O N T I**, *Ministro della sanità*. All'interno la circolazione è libera.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)3<sup>a</sup> SEDUTA (22 gennaio 1969)

## Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro della sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

**D E F A L C O .** Certamente al confine il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori è molto limitato. Conviene, quindi, istituire un apposito ufficio per la visita veterinaria?

**P R E S I D E N T E .** Il primo comma dell'articolo 2 prevede infatti che « nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità ».

**A R G I R O F F I .** Nel momento attuale in cui ci troviamo di fronte a grossi problemi sanitari, ci occupiamo di argomenti di questa portata! Si prevede forse lo spostamento di forti contingenti di cani e di gatti?

Consideriamo piuttosto che ci sono trasferimenti di animali da macello e che in fondo un controllo di questi è molto più importante che non il controllo dei cani e dei gatti!

**P R E S I D E N T E .** Per quel settore si è già provveduto. Adesso ci stiamo occupando del trasferimento di animali domestici.

**R I P A M O N T I ,** *Ministro della sanità.* Vorrei chiarire che il provvedimento tende a rendere disponibile il personale dei posti sanitari di confine prevalentemente per altri compiti più importanti. Attualmente questo personale viene impegnato anche per la visita ai cani, che è obbligatoria. Con il presente disegno di legge la visita obbligatoria viene sostituita dal certificato contenente la dichiarazione che l'animale è stato visitato il giorno prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano. Quindi si tende ad una riduzione degli impegni di lavoro per lo strumento locale di sanità, anziché ad un incremento del lavoro stesso.

**A R G I R O F F I .** Le persone che viaggiano con cani e gatti al seguito non hanno evidentemente problemi di carattere econo-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

3ª SEDUTA (22 gennaio 1969)

mico: perchè non riversare quindi su di loro l'onere finanziario di queste visite?

**PRESIDENTE.** Questa questione esula dal disegno di legge che stiamo esaminando, che vuole essere una garanzia per la salute dei cittadini.

**ACCILLI.** Data la situazione, non mi sembra che un ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge debba impensierirci. Mi associo, pertanto, alla proposta avanzata dal senatore Argiroffi nel senso di modificare il provvedimento al fine di far gravare sugli interessati, anzichè sul Ministero della sanità, l'onere della visita veterinaria.

**PRESIDENTE.** L'onere della visita veterinaria non può che essere a carico del Ministero della sanità. Eventualmente si può imporre il pagamento di 100-200 lire per ogni importazione di cane o di gatto, ma ciò non si può stabilire con questo disegno di legge che ha carattere sanitario.

**RIPAMONTI, Ministro della sanità.** Non è possibile, in questa sede, affrontare il problema di un'eventuale imposizione fiscale, in quanto dovremmo porci anche problemi di reciprocità con i Paesi verso i quali si orienta il nostro turismo. Se si insistesse su questo punto, sarei pertanto costretto a sentire il parere del Ministro del turismo — il quale ha sollecitato questo provvedimento — nonchè quello del Ministro delle finanze, per la parte di sua competenza.

Comunque, ripeto, ritengo che in questo caso non sia opportuno introdurre un diritto fisso, perchè dalla riscossione di tale diritto deriverebbero ulteriori pratiche burocratiche e quindi ulteriori spese a carico del Ministero delle finanze.

Si tratta di temporanee importazioni, mentre i diritti sanitari vengono applicati solo per le importazioni definitive.

**ARGIROFFI.** Vorrei sapere se si è mai fatto il calcolo del numero degli animali che, nel corso di un anno, passano la frontiera italiana.

**GUANTI.** Credo che non sia stata ancora fatta alcuna statistica in merito!

**PERRINO.** A me pare che il presente provvedimento all'esame tenda ad allineare il servizio veterinario dei posti di frontiera sulle stesse posizioni del servizio medico di frontiera.

Negli aeroporti più importanti è il medico provinciale che provvede al controllo sanitario dei passeggeri, mentre negli aeroporti minori questo controllo viene svolto da un medico incaricato.

Nel caso specifico del controllo sanitario degli animali il veterinario riceve un compenso forfettario fissato in precedenza ed egli deve occuparsi di tutta la vigilanza in questo settore. Pertanto, enucleare da tale situazione il controllo riguardante solo i cani ed i gatti che entrano nel nostro Paese mi sembra eccessivo, senza contare che dovremmo tener presenti anche i problemi di reciprocità cui ha accennato l'onorevole Ministro.

In conclusione, sono del parere di approvare il disegno di legge nella sua attuale formulazione.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*